



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 319 del 27 GIU. 2024

OGGETTO: rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento in ambito curriculare, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 27 GIU. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 319 del 27 GIU. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- la L.R. Lombardia del 30/12/2009, n. 33 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità", con particolare riferimento al Titolo III "Disciplina dei rapporti tra regione e le università della Lombardia con Scuola di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca" (articoli dal 28 al 36);
- la DGR del 17/01/2018, n. 7763 "Indirizzi Regionali in materia di tirocini", art. 4.2, che prevede l'attivazione di tirocini curriculari da parte delle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti;
- il Decreto attuativo del 07/05/2018 n. 6286 "Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative", integrativo della DGR n. X/7763/2018, che definisce i modelli di Convenzione e il contenuto minimo del Progetto formativo individuale;
- il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le Università lombarde, sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca, approvato con DGR n. XI/7437/2022, che abroga il precedente Protocollo d'intesa 18/01/2006;

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 267 del 06/05/2021 è stata approvata la convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento in ambito curriculare per il raggiungimento degli obiettivi formativi degli studenti iscritti ai corsi organizzati dal predetto Ateneo, in scadenza il 28/06/2024;

Dato atto che:

- i corsi di laurea sino ad oggi attivati dall'Università degli Studi di Milano presso l'ASST Gaetano Pini-CTO, entrambi gestiti in qualità di Tutor aziendale dalla Dr.ssa Barichella, sono i seguenti:
 - Biologia applicata alle scienze della nutrizione;
 - Alimentazione e nutrizione umana;
- con nota del 05/06/2024, agli atti, l'Università degli Studi di Milano, in previsione dell'imminente scadenza, ha inviato il nuovo testo di convenzione che modifica il vigente accordo nella parte in cui introduce *ex novo* i tirocini pratico – valutativi finalizzati all'abilitazione per determinate professioni, che consentiranno a questa ASST di ospitare, tra gli altri, i tirocinanti del corso di laurea in psicologia clinica e di ulteriori corsi di studio rientranti nel novero di quelli attivabili ai sensi dell'art. 1 della convenzione proposta;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 319 del 27 GIU. 2024

- l'istruttoria ha visto il coinvolgimento dell'attuale Direttore dell'UOC DAPSS – Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociali – che ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione, in atti;
- ad esito del suindicato parere è intercorsa tra i rispettivi Uffici competenti la negoziazione della bozza di convenzione condivisa da ultimo in data 17/06/2024;

Visto il testo di convenzione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascuna delle parti, di seguito sintetizzati:

- per l'Università degli Studi di Milano quale soggetto Promotore l'impegno a:
 - definire i progetti formativi individuali che dovranno essere osservati dal tirocinante (art. 3);
 - seguire e verificare, tramite proprio Tutor, di concerto con il Tutor del soggetto ospitante, le attività indicate nel progetto formativo individuale (art.4);
 - garantire agli studenti l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (art.7);
 - garantire le coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi (art.6);
- per l'ASST Gaetano Pini –CTO quale Soggetto Ospitante l'impegno a:
 - ad accogliere presso le proprie strutture i tirocinanti provvisti di progetto formativo individuale per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi dall'Università degli Studi di Milano (art.1);
 - nominare un Tutor responsabile dell'attuazione del progetto formativo, di concerto con il Tutor del Soggetto Promotore e dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio (art.4);
 - garantire, secondo normativa vigente, la formazione specifica ex art. 37 D.Lgs. 81/08 e l'informazione ai lavoratori ex art. 36 D.lgs. 81/08 (art.7);

Precisato che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 3 anni, pari a quella del corso di studio, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del Bilancio aziendale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Socio Sanitarie (DAPSS), conservati in atti;

Dato atto che è demandato al Direttore UOC DAPSS o suo delegato il monitoraggio sull'attuazione delle condizioni di cui alle convenzioni di che trattasi;

Ritenuto di autorizzare il rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento in ambito curriculare, con sede presso l'ASST Gaetano Pini – CTO;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 319 del 27 GIU. 2024

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di autorizzare rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento in ambito curriculare presso l'ASST Gaetano Pini – CTO;
2. di dare atto che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 3 anni, pari a quella del corso di studio, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;
4. di demandare al Direttore del Dipartimento Aziendale delle Professioni Socio Sanitarie - DAPSS il monitoraggio sull'attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;
5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 319 del 27 GIU. 2024

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali – Area convenzioni

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Mariena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa
(Atti n. 2024 – 1.1.3 / 1.29)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 319 del 27 GIU. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 28 GIU. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

tra

L'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Elio Maria Franzini nato a Milano il 19/05/1956

e

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO P.IVA - C.F. 9320530968, con sede legale in Milano - Piazza Cardinal Ferrari 1 nella persona della Legale Rappresentante dott.ssa Paola Lattuada nella sua qualità di Direttore Generale domiciliata per la carica presso detta sede

Premesso che

1. l'Università degli Studi di Milano promuove tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale;
2. la presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini.

Si conviene quanto segue

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione e tipologie di tirocini

Il Soggetto Ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art.3) e in possesso degli specifici requisiti previsti, di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini promossi dall'Università degli Studi di Milano secondo le specifiche di seguito riportate.

Sulla base della presente convenzione è possibile attivare:

tirocini curriculari svolti -su tutto il territorio nazionale- da studenti/studentesse dell'Università degli Studi di Milano in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione, previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi. Sono altresì tirocini curriculari quelli svolti da studenti/studentesse iscritte ad altre tipologie di percorsi formativi attivati dall'Università degli Studi di Milano.

Si contemplano inoltre i tirocini:

- a. svolti da studenti/studentesse iscritti/e ai percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ex DPCM 4 agosto 2023 e ss.mm.ii. Per tale tipologia si applicano inoltre le disposizioni specifiche contenute nel "Protocollo di intesa per lo svolgimento di attività di tirocinio presso gli istituti scolastici di secondo grado", qualora sottoscritto tra l'Università degli Studi di Milano e Ufficio Scolastico per la Lombardia;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- b. attivati a favore di studenti/studentesse iscritti/e ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di primo e secondo grado ex D.M. 249 del 2010 e ss.mm.ii.;
- c. finalizzati all'abilitazione per determinate professioni ivi inclusi i tirocini pratico-valutativi (TPV) previsti da specifici corsi di studio attivati dall'Università degli Studi di Milano, se non diversamente regolati da convenzioni stipulate *ad hoc* in base alla normativa vigente.

I tirocini di cui ai punti precedenti sono attivati ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

Sono esclusi dalla presente convenzione:

- i tirocini professionalizzanti e i tirocini pratico valutativi (TPV) dei Corsi di studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria, delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di specializzazione di indirizzo medico, sanitario, farmaceutico e veterinario. Sono possibili specifiche deroghe in caso di accordi con singoli corsi di laurea di area medico-sanitaria che consentano l'uso della presente convenzione. Sono altresì esclusi i tirocini pratico valutativi (TPV) per determinati corsi di studio qualora siano normati da convenzioni specifiche;
- i tirocini post laurea previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali.

ARTICOLO 2

Durata del tirocinio

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel progetto formativo individuale, entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari, incluse eventuali proroghe accordate tra le Parti, la durata è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.

ARTICOLO 3

Progetto formativo individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal progetto formativo individuale validato dalle parti e dal tirocinante. Esso costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di Tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di Tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal/dalla Tutor del Soggetto Promotore e dal/dalla Tutor del Soggetto Ospitante, indicati/e nel progetto formativo individuale. Ciascuna



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti interessate (tirocinante e Soggetto Promotore o Soggetto Ospitante).

2. Il/la Tutor del Soggetto Promotore è individuato/a nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa di riferimento vigente e si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il/la Tutor del Soggetto Ospitante è nominato/a nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

Le Parti concordano che non è prevista alcuna indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il/La tirocinante è assicurato/a:
 - presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal Soggetto Promotore Università degli Studi di Milano;
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal Soggetto Promotore Università degli Studi di Milano.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal/dalla tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo.
3. In caso di infortunio il Soggetto Ospitante è tenuto a darne comunicazione al Soggetto Promotore secondo le modalità indicate alla specifica pagina del sito web dell'Università degli Studi di Milano.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore". Le misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vengono ripartite come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale: a carico del soggetto promotore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- formazione specifica: a carico del soggetto ospitante
- b) "Sorveglianza sanitaria" a carico del soggetto ospitante ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" a carico del soggetto ospitante ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente convenzione, di validità triennale dalla data di ultima sottoscrizione, non è tacitamente rinnovabile e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

In qualsiasi momento, senza specificarne le motivazioni, le Parti possono esercitare il diritto al recesso a mezzo PEC da inviare all'altra Parte con un anticipo di almeno 15 giorni. Il recesso opera decorsi 15 giorni dal ricevimento del preavviso.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il/la tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per le occorrenze specificate nella normativa di riferimento.

Il tirocinio può essere interrotto dal/la tirocinante, il/la quale è tenuto/a a darne motivata comunicazione scritta al Tutor del Soggetto Ospitante e al Tutor del Soggetto Promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo individuale.

ARTICOLO 10

Normativa applicabile

1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e/o alle disposizioni di altre Regioni e/o alla normativa nazionale di riferimento, ivi incluse successive modifiche e integrazioni. In merito alle tipologie di tirocini elencati all'art.1.1 lettere a, b, c si applicano le rispettive disposizioni specifiche. In ogni caso le Parti operano in conformità alla legislazione vigente al momento di avvio dei singoli progetti formativi attivati nell'intero arco di durata della presente convenzione.
2. Per la responsabilità derivante dai comportamenti, dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il Soggetto Ospitante prende atto che l'Università degli Studi di Milano è assoggettata al proprio Codice Etico,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L'Università prende atto che il Soggetto Ospitante è tenuto all'osservanza del proprio codice di comportamento e PIAO.

3. Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico/codice di comportamento e PIAO di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.
4. In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Modello -ove esistente- e del Codice Etico/codice di comportamento e PIAO adottati da controparte e con le disposizioni di legge in materia.
5. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11

Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Codice Etico, Piani di Prevenzione della Corruzione, confluiti nei rispettivi PIAO, e dei Codici di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 12

Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano che, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), esse tratteranno in qualità di Contitolari del trattamento i dati personali degli studenti necessari per l'esecuzione della convenzione di tirocinio, esclusivamente per le finalità ivi previste.

I dati raccolti e trattati saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati anagrafici dei tirocinanti, le informazioni sulle attività da questi svolte, i dati relativi alla loro carriera universitaria, i dati relativi alle assenze.

I dati saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche, secondo principi di liceità e correttezza, al fine di tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, adottando misure di sicurezza idonee, come previsto dall'articolo 32 del GDPR. Ciascuna Parte dovrà verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire documentazione all'altra Parte, qualora richiesto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Le Parti forniranno ai tirocinanti l'informativa congiunta redatta ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, che deve specificare la contitolarità del trattamento dei dati tra le Parti.

Le Parti si mettono reciprocamente a disposizione, se necessario, tutte le informazioni richieste al fine di garantire il rispetto dei propri obblighi previsti dalla normativa sulla privacy e di collaborare in caso di richieste inviate all'una o all'altra parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria relative al trattamento di dati personali oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che gli interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun contitolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte. Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e fornendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli interessati entro il termine di legge; è in ogni caso inteso che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha direttamente ricevuto la richiesta dall'interessato.

Le Parti si impegnano inoltre a gestire eventuali violazioni di dati secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, la Parte che ha avuto per prima conoscenza di una violazione di dati ne darà notizia all'altra tempestivamente, non oltre 24 ore dalla scoperta della violazione, e provvederà agli obblighi di notifica/comunicazione previsti dalla normativa.

Dati di contatto dei Responsabili della Protezione dei Dati (DPO) nominati dalle Parti:

- Università degli Studi di Milano: Prof. Avv. Pierluigi Perri, email: dpo@unimi.it
- Soggetto Ospitante: Società LTA Srl - Dr. Luigi Recupero, protocollo@pec.asst-pini-cto.it

Ogni eventuale responsabilità fra le Parti si intende ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente imputabile nella creazione e nella gestione dell'evento dannoso.

Per tutte le altre attività di trattamento di dati personali, le Parti sono Titolari autonomi del trattamento ed entrambe adempiono autonomamente agli obblighi previsti dalla normativa vigente. In particolare, il Soggetto Ospitante è Titolare autonomo del trattamento dei dati dei tirocinanti nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 7 della presente convenzione.

Il Soggetto Ospitante si impegna a nominare i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 29 del GDPR. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività oggetto del proprio tirocinio, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Soggetto Ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nel corso dell'attività di tirocinio.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi disposizione della presente convenzione che sia contraria e/o incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 13

Sottoscrizione della Convenzione e imposta di bollo

Per quanto riguarda l'imposta di bollo si fa riferimento alla normativa vigente in materia al momento della sottoscrizione della presente convenzione

In caso di firma digitale, l'imposta di bollo - se prevista - è a carico dell'Università degli Studi di Milano che vi assolve in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17 giugno 2014) sulla base dell'autorizzazione n. 3/4390-91 del 14/05/1991 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 della tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente. L'eventuale applicazione dell'importo a carico dell'Ateneo avviene in misura fissa.

Per il Soggetto Ospitante

ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini-CTO

La Legale Rappresentante
dott.ssa Paola Lattuada

Per il Soggetto Promotore

Università degli Studi di Milano

Il Rettore
Prof. Elio Maria Franzini